

CAMERA DEI DEPUTATI N. 103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DETOMAS

Istituzione dell'albo professionale dei pianificatori
urbanistici, territoriali e ambientali

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a sanare una carenza normativa e ad istituire, con adeguati criteri, l'albo professionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali.

Già dal 1970 è stato attivato, presso la facoltà di architettura dell'università di Venezia, un apposito corso di laurea in urbanistica. Nel 1976 analogo corso di laurea è stato introdotto presso l'università di Reggio Calabria. Nel 1982 i percorsi formativi sono poi stati modificati con l'istituzione del corso in pianificazione territoriale e urbanistica. In seguito sono stati istituiti analoghi corsi di laurea presso le università di Bari, nel 1989, e di Milano, nel 1995. In seguito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre

1993, l'ordinamento universitario della facoltà di architettura è stato modificato e l'articolo 4 del citato decreto ha introdotto l'articolo 3-bis della tabella XXX allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 24 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993, che nel disciplinare il corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, tra le altre cose, prevede che il fine proprio del corso di laurea sia la formazione di un tecnico specializzato con compiti relativi « alle analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione », « alla elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi » e « alla redazione di strumenti di programmazione settoriale ».

Sin dai primi anni di presenza sul mercato del lavoro dei laureati in urbanistica, circa un migliaio in tutta Italia, è

stato posto il problema del loro inserimento nell'attività produttiva e di una organica disciplina del settore. Tra le altre questioni in gioco vi è anche la necessità di chiarire, tra quanti esercitano la professione di urbanista, il rapporto tra gli operatori in possesso dello specifico diploma di laurea e gli altri professionisti - ingegneri e architetti - che pure operano tradizionalmente in questo campo.

La necessità di provvedere con una disciplina articolata e specifica sia per l'istituzione di un apposito esame di abilitazione, sia per l'esatta individuazione della nuova figura professionale, con la concreta indicazione dei settori di competenza che formano oggetto dell'attività professionale, sia, inoltre, per la costituzione di un autonomo organismo di categoria con struttura analoga a quella degli esistenti ordini professionali trova conferma in analoghe iniziative che si sono succedute nel corso delle passate legislature, due delle quali anche di iniziativa governativa.

La situazione dei laureati in urbanistica, che di per sé sono costretti ad operare nell'ambito di una incertezza dettata dalla già citata carenza normativa, si è venuta aggravando a causa anche di interpretazioni giurisprudenziali, contraddittorie e discordanti, in merito all'ambito della loro competenza professionale. La comprensibile esasperazione della categoria è venuta accentuandosi anche a seguito di talune decisioni di organi di giustizia amministrativa che sono giunti perfino a negare loro la competenza a redigere piani regolatori generali ed altri strumenti urbanistici, ritenendo questa una materia riservata a professionisti iscritti negli albi degli architetti e degli ingegneri.

Alla luce di tali fatti, un intervento normativo in questa materia è ormai indifferibile e necessario, anche per assicurare che in un settore, qual è quello della pianificazione urbanistica, particolarmente delicato e in continua evoluzione, operi personale qualificato e con una specifica preparazione.

La presente proposta di legge, mentre introduce nel sistema normativo delle pro-

fessioni intellettuali per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi (articoli 2, 229 e seguenti del codice civile) la nuova categoria con il relativo albo (articolo 1), dispone una disciplina di base circa le condizioni e le modalità di tale iscrizione (articoli 2 e 6), circa l'uso del titolo professionale (articolo 3) e circa il contenuto sostanziale delle attività ricomprese nella specifica competenza degli appartenenti alla categoria (articolo 4).

Quanto all'esame di Stato, che per norma costituzionale (articolo 33, quinto comma, della Costituzione) rappresenta la condizione per l'abilitazione all'esercizio della professione, è fatto esplicito rinvio alle speciali disposizioni da emanare su iniziativa del competente Dicastero della pubblica istruzione. Una serie di prescrizioni è, inoltre, dettata per permettere l'immediata operatività della nuova disciplina con la transitoria iscrizione all'albo prima della concreta attuazione delle norme sull'esame di Stato (articolo 7) e mediante l'attribuzione ad una speciale commissione ministeriale delle funzioni spettanti in materia di iscrizione all'istituendo organo professionale (articoli 8 e 9) e ad un commissario straordinario dei compiti relativi alla tenuta dell'albo fino all'insediamento di detto organo (articolo 10). È, altresì, prevista - a tutela dei diritti spettanti ai professionisti, attualmente legittimati ad operare nel settore dell'urbanistica - ancora la facoltà di iscrizione nel nuovo albo senza obbligo di cancellazione dall'albo di appartenenza (articolo 11).

Per gli ulteriori aspetti della nuova disciplina è stata ritenuta la necessità di una delega al Governo (articolo 12) per l'emanazione, in tempi brevi, di un ordinamento professionale che rispetti i principi normalmente accolti dalla regolamentazione attualmente in vigore per la generalità delle professioni intellettuali legalmente istituite.

Il provvedimento, per la sua portata e per gli scopi che si prefigge, riveste pertanto un carattere di eccezionale rilevanza ed urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Albo e ordine professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali; essi possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 2.

(Divieto di iscrizione all'albo).

1. Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti cui sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, l'esercizio della libera professione; essi sono iscritti, a richiesta, nell'elenco speciale di cui all'articolo 6.

2. I pubblici dipendenti, cui sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

ART. 3.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale, di cui all'articolo 5, hanno conseguito detta abilitazione e sono iscritti al relativo albo.

ART. 4.

(Oggetto della professione).

1. Formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale tutte le attività riguardanti la disciplina e gli ambiti di natura socio-economica dell'uso del territorio, ivi compresi tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali concernenti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione strutturale del suolo nonchè la protezione dell'ambiente.

2. Sono escluse dalla professione di cui al comma 1 tutte le attività relative alla progettazione architettonica, tecnica, statica e tecnologica dei manufatti edilizi e delle infrastrutture.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 5.

(Esame di Stato).

1. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

1. Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali occorrono i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politi-

camente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento recante disposizioni sull'esame di Stato, di cui all'articolo 5, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in urbanistica o in pianificazione territoriale e urbanistica ovvero in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

ART. 8.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale).

1. Alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 6, ed alla loro tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale ovvero che sono titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel

settore della pianificazione suddetta. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero della giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande di iscrizione devono essere presentate dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, al Ministero della giustizia - ufficio delle libere professioni.

5. La commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 9.

(Modalità per la prima formazione dell'albo).

1. Il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 8, ed all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

ART. 10.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, il Ministro della giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino all'insediamento del

consiglio dell'ordine nonchè di indire l'elezione di detto consiglio, secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui all'articolo 12.

ART. 11.

(Iscrizione nell'albo da parte degli architetti ed ingegneri).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti nell'albo gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali i quali dimostrano di aver esercitato effettivamente, con carattere esclusivo o almeno prevalente per almeno cinque anni non consecutivi, attività che formano oggetto della professione di programmatore urbanistico, territoriale e ambientale e presentano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel nuovo albo non comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

ART. 12.

(Delega al Governo per l'ordinamento professionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'ordinamento della professione di pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la determinazione del campo di attività e la indicazione delle prestazioni di competenza non devono importare attribuzione di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

c) l'alta vigilanza sull'ordine professionale deve essere esercitata dal Ministro

della giustizia, tramite i procuratori generali della Repubblica;

d) i procedimenti relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005270